



PSC

P i a n o
S t r u t t u r a l e
C o m u n a l e

CMVT
Maggio 2006

Progettisti

Federico Oliva Associati (prof. arch. F. Oliva)
con
arch. Paolo Cocilovo
dott. Eleana Gropelli

Aspetti geologici e morfologici

dott. geol. Lodovica Parmigiani

Presidente

Franco Carlappi

Responsabile della gestione operativa

geom. Francesco Cagni

QC

Q u a d r o C o n o s c i t i v o

NORME DI ATTUAZIONE

Art. 1 Norma transitoria

Le norme relative al dissesto sono da ritenersi transitorie fino all'approvazione (previa intesa con l'Autorità di Bacino) del PTCP 2007. Il PSC dovrà adeguarsi (attraverso una variante) alle eventuali modifiche apportate in fase di approvazione (previa intesa con l'Autorità di Bacino) alle NTA del PTCP 2007.

Art.2 Aree di tutela da dissesto idrogeologico

Il ruolo primario degli usi e degli interventi ammessi nella zona è la tutela ed il recupero dell'assetto morfologico ed idrogeologico del territorio. Le pratiche colturali eventualmente in atto e gli interventi ammessi devono essere coerenti con il riassetto idrogeologico delle aree interessate ed essere corredati dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale. In tali zone valgono le seguenti prescrizioni generali:

- Particolari attenzioni vanno portate alla regimazione delle acque di superficie
- In occasione di sbancamenti di terra, anche di piccola entità, vanno realizzate opere di sostegno
- Le infrastrutture esistenti vanno sottoposte a monitoraggio

Nel caso di zone di dissesto localizzate in corrispondenza di nuclei edificati o edificabili ai sensi del PSC e del POC valgono in generale le seguenti ulteriori prescrizioni:

- Le fognature e sistemi di raccolta delle acque sono da realizzare con modalità costruttive tali da garantire il sottosuolo da perdite e rotture dei rami fognari
- Divieto di realizzazione di vani interrati anche a complemento di edifici esistenti
- L'edificabilità, qualora prevista dalle norme specifiche (in particolare per quanto riguarda gli ampliamenti), è in ogni caso condizionata agli esiti di approfonditi studi geologico tecnici, gli esiti di tali studi devono attestare la stabilità dell'area, e, qualora necessario proporre eventuali interventi di stabilizzazione e monitoraggio.
- Nei casi di edifici crollati a seguito di movimenti franosi è ammessa la loro ricostruzione in zona immediatamente limitrofa dietro presentazione di una relazione geologica che attesti l'idoneità dell'area prescelta per la ricostruzione e gli effetti non negativi sul territorio circostante già oggetto di movimenti franosi.

La Relazione Geologica, le tavole di Piano, individuano nelle tavole: "QC 2.1.1 a carta del dissesto con aspetti morfologici" e "QC 2.1.1 b carta del dissesto con aspetti morfologici" le aree interessate da fenomeni di dissesto, così distinte:

- a) Area di frana attiva;
- b) Area di frane quiescente;
- c) Area di frana stabilizzata o relitta;
- d) Aree interessate da fenomeni calanchivi;
- e) Conoidi alluvionali di corsi d'acqua minori attivi
- f) Conoidi alluvionali di corsi d'acqua minori inattivi
- g) Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio: area a pericolosità molto elevata Ee

L'amministrazione Comunale, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di loro varianti, sono tenuti a conformare le loro previsioni alle delimitazioni e alle relative disposizioni di cui piani sovraordinati.

L'amministrazione Comunale può in oltre effettuare un'analisi locale di approfondimento qualora tale analisi costituisca una condizione per la pianificazione e attuazione di interventi altrimenti non ammessi.

L'analisi locale di approfondimento deve essere effettuata in coerenza con i criteri di cui all'art. 18 delle norme del PAI e relative disposizioni attuative, con particolare riferimento alla deliberazione della giunta regionale n. 126/2002.

La tipologia e l'entità delle analisi locali di approfondimento devono prendere in considerazione quanto disposto ai punti a, b, c, d, e, f, g, h, del comma 4 art. 31 delle Norme di PTCP ; sono inoltre da commisurarsi ai caratteri propri del dissesto e al contesto geologico dell'area, nonchè agli interventi urbanistici in previsione.

Art.3 Frane in evoluzione; Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio: area a pericolosità molto elevata Ee

Per tali zone è fatto divieto di alcun intervento di nuova edificazione; per gli edifici esistenti sono ammesse esclusivamente opere temporanee di consolidamento strutturale di emergenza di edifici lesionati, ai soli fini di salvaguardia della pubblica incolumità.

Nelle aree ricadenti all'interno dei Movimenti gravitativi in atto e nelle Aree calanchive sono esclusivamente consentiti:

- a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- c) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- d) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- e) le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
- f) le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
- g) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente, validato dalla Amministrazione Comunale. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere;
- h) le pratiche culturali, a condizioni che vengano adottati i criteri e gli indirizzi contenuti nel Codice di Buona Pratica Agricola, funzionali al conseguimento della stabilizzazione e consolidamento dei terreni, con particolare riferimento alle necessarie opere di regimazione superficiale. Nella definizione dei programmi di intervento in agricoltura e nella gestione forestale devono essere considerati prioritari gli interventi e le azioni di cui all'art.17 delle N.T.A. del Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Po. Le aree agricole ricadenti nelle zone di cui al presente articolo costituiscono aree preferenziali per l'erogazione di contributi relativi alle misure agroambientali del Piano di sviluppo rurale.

Art.4 Frane quiescenti; Frane quiescenti antiche;

Nelle aree ricadenti all'interno delle frane quiescenti, frane antiche, sono esclusivamente consentiti:

- a) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- b) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;

- c) gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché gli interventi di completamento all'interno dei centri abitati, delimitati dal perimetro continuo del territorio urbanizzato comprendente tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi; questi ultimi devono essere corredati dall'analisi del rischio ovvero dalla verifica di compatibilità dell'intervento con lo stato del dissesto esistente, validata dall'Amministrazione Comunale;
- d) la realizzazione di nuove costruzioni a servizio dell'agricoltura, comprese le strutture per allevamenti non intensivi, unicamente nel caso di attività esistenti e solo nel caso in cui gli ampliamenti e le nuove costruzioni non siano maggiori di 280 m² di Sc e vengano realizzati mediante strutture leggere, quali legno e ferro; tali interventi sono soggetti alla verifica di compatibilità di cui alla precedente lettera c);
- e) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente validato dalla Amministrazione Comunale, sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
- f) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- g) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- h) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- i) le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
- j) le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
- k) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente, validato dalla Amministrazione Comunale. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere;
- l) le pratiche culturali, a condizioni che vengano adottati i criteri e gli indirizzi contenuti nel Codice di Buona Pratica Agricola, funzionali al conseguimento della stabilizzazione e consolidamento dei terreni, con particolare riferimento alle necessarie opere di regimazione superficiale. Nella definizione dei programmi di intervento in agricoltura e nella gestione forestale devono essere considerati prioritari gli interventi e le azioni di cui all'art.17 delle N.T.A. del Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Po. Le aree agricole ricadenti nelle zone di cui al presente articolo costituiscono aree preferenziali per l'erogazione di contributi relativi alle misure agroambientali del Piano di sviluppo rurale.

Art.5 Aree interessate da fenomeni calanchivi

Nell'ambito delle aree interessate dai fenomeni calanchivi, sono vietati tutti gli interventi e le attività che possano significativamente alterare o compromettere, direttamente od indirettamente, lo stato dei luoghi, i processi morfogenetici o biologici in atto, la percezione paesistica dei singoli elementi individuati e la loro percezione paesistica d'insieme.

In particolare sono vietati:

- interventi di nuova edificazione,
- opere infrastrutturali e attrezzature di qualsiasi tipo,
- il dissodamento dei terreni saldi,
- l'asportazione di materiali terrosi o lapidei.

Gli interventi di stabilizzazione dell'assetto idrogeologico risultano ammissibili solo ed in quanto resi necessari da dimostrate ed urgenti necessità di difesa di insediamenti, infrastrutture e manufatti antropici esistenti all'intorno, e purché siano comunque adottate tecniche appropriate ed appositi accorgimenti di mitigazione degli impatti, tali da salvaguardare gli aspetti naturalistici e paesaggistici preminenti in queste zone e la loro evoluzione.

Sono consentite, nel rispetto dei criteri di tutela generale sopra indicati, le pratiche colturali già eventualmente in essere, purché svolte con tecniche idonee e compatibili con l'attuale stato di equilibrio dei suoli.

Art.6 Conoide alluvionale di corso d'acqua attivo

Nelle aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di difesa e di sistemazione a monte sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue.

Art.7 Conoide alluvionale di corso d'acqua inattivo

Nelle aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi parzialmente protette da opere di difesa e di sistemazione a monte sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;

- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue.
- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienicofunzionale;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue.

Art.8 Fasce di limitazione d'uso del territorio limitrofo ai dissesti;

Nelle aree interessate da frane attive, da frane quiescenti, da frane antiche e da fenomeni calanchivi, così come individuate nelle tavole "QC 2.1.1 a carta del dissesto con aspetti morfologici" e "QC 2.1.1 b carta del dissesto con aspetti morfologici" in scala 1.10.000, allo scopo di prevenire ed evitare ampliamenti dei dissesti esistenti si istituiscono fasce di limitazione d'uso del territorio limitrofo al dissesto come di seguito specificate.

Esternamente alle aree di cui al precedente comma è individuata una fascia di 50 m entro la quale l'edificabilità è subordinata alla esecuzione di opere di consolidamento e risanamento idrogeologico precauzionali aventi lo scopo di impedire l'eventuale innesto e/o ampliamento dei dissesti.

Esternamente alle aree interessate da frane attive e zone calanchive, oltre a alla fascia di cui al comma 2 è istituita una ulteriore fascia di 200 m entro la quale gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio geologico-tecnico di dettaglio, redatto dal richiedente con le modalità e i contenuti conformemente alle disposizioni normative nazionali e regionali vigenti, tale relazione dovrà inoltre definire i possibili effetti dell'evoluzione del dissesto interessante l'"Area instabile", individuando:

- Le aree di possibile evoluzione del dissesto, le aree cioè che possono essere interessate dall'estendersi del dissesto stesso.
- Le aree di possibile influenza del dissesto, che non incidono sulla dinamica del dissesto, ma possono subirne gli effetti.
- Le eventuali modalità tecniche d'intervento per la mitigazione del rischio.

Esternamente alle aree interessate da frane quiescenti e frane antiche, oltre a alla fascia di cui al comma 2 è istituita una ulteriore fascia di 100 m entro la quale gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio geologico-tecnico di dettaglio, redatto dal richiedente con le modalità e i contenuti conformemente alle disposizioni normative nazionali e regionali vigenti, tale relazione dovrà inoltre definire i possibili effetti dell'evoluzione del dissesto interessante l'"Area instabile", individuando:

- Le aree di possibile evoluzione del dissesto, le aree cioè che possono essere interessate dall'estendersi del dissesto stesso.
- Le aree di possibile influenza del dissesto, che non incidono sulla dinamica del dissesto, ma possono subirne gli effetti.
- le eventuali modalità tecniche d'intervento per la mitigazione del rischio

Art.9 aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS 267)

Alle zonizzazioni relative alle aree a rischio idrogeologico molto elevato "PS267": Case Comaschi; Roncaglia e Praticchia, si applicano le prescrizioni normative e cartografiche contenute nelle "Norme di attuazione e misure di salvaguardia" del "Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS 267)" fino all'approvazione di una specifica variante a tale piano .

Art.10 Ambiti da consolidare o trasferire

Per gli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, compresi nell'elenco di cui alla lettera l. dell'articolo 3 del P.T.P.R.

Per gli abitati di cui al comma 1 del presente articolo, l'ambito di consolidamento è definito mediante una perimetrazione, approvata dalla Regione, che comprende: le zone dissestate, le zone di possibile ulteriore evoluzione dei dissesti, le aree contermini costituenti fasce di rispetto. Con tale perimetrazione vanno altresì definiti gli utilizzi ammissibili e le limitazioni relative agli interventi edilizi e alle pratiche agricolo-forestali.

All'interno della perimetrazione, compatibilmente con gli utilizzi ammissibili e le limitazioni di cui al secondo comma, nonché con le condizioni geomorfologiche e con le esigenze di riassetto idrogeologico del sito, nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi di cui ai precedenti articoli 32 e 33, nonché secondo le vigenti procedure e norme tecniche di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive modifiche ed integrazioni, gli strumenti di pianificazione comunale, nell'ambito di un quadro organico di destinazioni d'uso ammissibili, possono prevedere solo interventi di:

- a) consolidamento strutturale, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, nonché ampliamento non superiore al 20% del volume esistente;

Art.11 Aree non interessate da dissesto idrogeologico

Le aree che non sono interessate da dissesti idrogeologici e le aree classificate sono classificabili ai fini edificatori senza particolari limitazioni, tuttavia si dovrà subordinare l'edificazione ai seguenti requisiti.

I nuovi interventi dovranno essere valutati oltre che per gli assetti geologici e geotecnici già previsti dalla normativa vigente, anche da specifiche valutazioni geologiche finalizzate a ricostruire, tramite idonee prove geognostiche, il modello geologico dell'area d'intervento nonché la valutazione dell'incidenza dell'intervento sull'equilibrio idrogeologico dell'area interessata.

Gli interventi dovranno comportare il minor incremento di carico possibile sul versante.

I riporti dovranno essere minimi e le fondazioni dovranno poggiare su substrato consistente.

La tipologia delle fondazioni (dirette o indirette), ed il loro dimensionamento, dovrà essere attentamente valutato dal progettista di concerto con il professionista redattore della relazione geologica.

Gli sbancamenti principali dovranno essere realizzati in periodi meteorologicamente favorevoli.

Art.12 Prescrizioni per le aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923

Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del Titolo I° - Art. 1 - del R.D. 30 dicembre 1923 n° 3267, ed individuate nella cartografia del PSC, gli interventi previsti dal PSC

e dal RUE negli ambiti in cui le aree vincolate per scopi idrogeologici ricadono sono subordinati alla preventiva autorizzazione di competenza della Comunità Montana e devono rispettare le disposizioni eventualmente più restrittive discendenti dall'applicazione del R.D. 3267/1923 modificato ed integrato dalle più recenti disposizioni Nazionali e Regionali in materia di vincolo idrogeologico.

Art.13 Responsabilità

In ogni caso, l'eventuale soggetto attuatore degli interventi ammessi nelle aree di cui agli art. 58-59-60-61-62-63-64-65 delle presenti norme, una volta informato il Comune sulla metodologia adottata per il monitoraggio e l'eventuale mitigazione del rischio, nel caso in cui intenda procedere all'esecuzione di interventi ammessi, è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione Pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose o a persone comunque derivanti dalla situazione di rischio individuata.